

Il DPCM di ieri 09 marzo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da stamattina 10/03/2020 estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni che in base al DPCM del 08/03/2020 valevano solo per le aree cd. arancioni.

La parte sullo sport del DPCM 08/03/2020, art. 1 lettera d), è stata così modificata dal DPCM del 09/03/2020: *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”*

Ciò significa che da oggi:

- A. sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati salvo quelli organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; quindi sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di carattere nazionale;

- B. gli impianti sportivi non sono utilizzabili, salvo il caso di allenamenti a porte chiuse di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; quindi l'impianto non è utilizzabile e non si possono fare corsi, ritrovi o allenamenti; le attività sportive dell'impianto sono sospese; possono accedere per gli allenamenti solo gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni, nel qual caso la società deve effettuare i controlli per prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19; per meglio chiarire, ad esclusione degli atleti riconosciuti di interesse nazionale:
 - l'impianto non è utilizzabile e le attività sportive dell'impianto sono sospese;
 - master, soci, amatori e atleti non possono accedere all'impianto né utilizzarlo;
 - non si può accedere né utilizzare l'impianto neppure al mattino presto, neppure per utilizzare le proprie attrezzature sportive private depositate presso l'impianto e neppure in assenza di altri utenti;

- C. è consentita attività motoria e sportiva all'aperto con la distanza di un metro; quindi è possibile fare corsa, bicicletta, esercizi all'aria aperta rispettando la distanza interpersonale di un metro, senza creare gruppi e assembramenti e senza accedere all'impianto sportivo, quindi l'atleta da casa propria può andare a correre o in bicicletta o a fare esercizi all'aperto ma poi deve tornare alla propria dimora senza accedere all'impianto o alla società sportiva.

Si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni del DPCM.

La violazione delle norme prescritte dal DPCM comporta la responsabilità penale e anche civile di coloro che, anche con condotte omissive, violano tali disposizioni.

In particolare, in caso di violazione delle suddette norme, la responsabilità ricade sia sul soggetto che direttamente attua (anche con omissione) la condotta vietata, sia su Presidenti, responsabili tecnici e/o di settore, Medici sociali e/o responsabili sanitari.

Le disposizioni valgono fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori o differenti provvedimenti.

CORONAVIRUS: COSA FARE FINO AL 3 APRILE

- **Quale distanza devo tenere dalle altre persone?**
Almeno un metro
- **Se ho la febbre?** Sopra i 37,5°C, chiamare il medico di base, stando in casa e NON andare al pronto soccorso
- **Posso andare in altri comuni?**
Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità
- **Posso muovermi per motivi sanitari?** Sì, sempre
- **Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?**
Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. Negli spostamenti per lavoro, in zona provinciale Rossa, tra Comuni diversi, è bene avere con sé l'autocertificazione.
- **Sono fuori dalle zone rosse/arancioni, posso rientrare?**
Sì sono consentiti i rientri al proprio domicilio.
- **Chi deve assolutamente stare in casa?**
Anziani e persone immunodepresse o con patologie
- **Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno?** No
- **Bar, gelaterie, ristoranti possono rimanere aperti?**
Sì, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 nel rispetto della distanza di un metro fra i clienti.
- **Medie e grandi superfici di vendita?** Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari
- **Farmacie e parafarmacie?** Aperte normalmente
- **Asili, scuole, Università?** Chiusi fino al 3 aprile
- **Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?** Vietati
- **Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteca?** Chiusi
- **Uffici comunali?** Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti
- **Posso fare la spesa?** Sì, una persona per famiglia
- **Posso andare a mangiare dai parenti?**
Non è uno spostamento necessario. La logica del decreto è quella di stare il più possibile nella propria abitazione per evitare che il contagio si diffonda.
- **Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?**
Sì, in posti dove non c'è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare sempre la creazione di assembramenti (non familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione).
- **Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?**
Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle dal contagio il più possibile.
- **Posso andare a fare la spesa in paese?**
Sì, è possibile, ma i commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone che frequentano l'esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri. **In ogni caso i supermercati e centri commerciali restano chiusi il sabato e la domenica.**
- **I corrieri merci possono circolare?**
Sì, essi possono circolare.

VOGLIAMOCI BENE
#IORESTOACASA